

Gilda degli Insegnanti - Vicenza

Vicenza, 16 marzo 2021

D.D.I.

- Le **fonti normative** che regolano questa modalità sono le LINEE GUIDA per la DDI, contenute nel Decreto Legge del Ministro Istruzione 7 agosto 2020, n. 89, e il CCNI “modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza.
- Sulla base di questi documenti **ogni scuola ha approvato un proprio Piano per la D.D.I.**, che rimane il testo di riferimento diretto per ogni docente. Poiché nella declinazione della D.D.I. si lascia molto spazio alle singole istituzioni scolastiche, questa autonomia deve essere ben gestita dagli organi collegiali, altrimenti si rischiano decisioni non conformi alle norme contrattuali e che possono provocare disagi e disagi.
- **La norma prevede delle quote minime di didattica sincrona** (10 ore per la prima classe della primaria, 15 ore per il resto del I ciclo, 20 ore per il II ciclo). È possibile ridurre la durata della singola lezione: **si sconsiglia caldamente di farlo, in modo da evitare qualsiasi richiesta di recupero.**
- Il resto dell’orario settimanale degli alunni deve essere prestato in **modalità asincrona**: è indispensabile che il Collegio dei Docenti delinei in maniera puntuale e precisa quali possano essere le attività da considerare asincrone e quanto tempo viene dedicato alla loro realizzazione.
- Per quanto riguarda la **presenza degli alunni disabili**, il DPCM del 2 marzo, riprendendo le linee guida del 7 agosto 2020, prevede la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

La presenza di questi allievi non va intesa come scontata, ma come una possibilità individuata in accordo con la famiglia, con il consiglio di classe, e comunque nel rispetto massimo delle misure di prevenzione.

- **DAD erogata da scuola o da casa**: rispetto alla richiesta di alcuni DS di organizzare la DAD con la presenza dei Docenti a scuola, è utile il riferimento alla Nota dell’USR Veneto del 13 marzo rivolta ai Dirigenti Scolastici, che richiama 2 specifici articoli del DPCM 2 marzo in riferimento alle istituzioni scolastiche in zona rossa: 1) L’art. 40, comma 2, che consente solo gli **spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza** nei limiti in cui è ammessa. 2) L’art. 48, comma 1, il quale stabilisce che **i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili** e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile. **Non è quindi possibile per il DS, prevedere la presenza generalizzata del personale Docente (e non) per attività non strettamente previste.**

LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19 PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI

Il Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021, all'art. 2, commi 1-5, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità:

- **dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile** per il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL).
- **della fruizione, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, di un congedo retribuito al 50%** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. **Per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**
- Ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6 stesso decreto). Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri.
- I benefici valgono dall'entrata in vigore del decreto (13 marzo) e fino al 30 giugno 2021. La domanda per fruire della prestazione lavorativa in modalità agile o del congedo, **va presentata esclusivamente al dirigente scolastico.**
- Gli eventuali periodi di **congedo parentale** per figli fino ai 12 anni o eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap in situazione di gravità (artt. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all'indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La Gilda degli insegnanti di Vicenza

Via Zambecari, 20 – 0444 304943

www.gildavi.it